

\* \* \*

## La disciplina «storica» degli usi civici e la l. n. 168 del 2017: alla ricerca di un nuovo ordine

di ANTONIO JANNARELLI

I. – La pronuncia in epigrafe si iscrive nell'ambito dell'indirizzo giurisprudenziale (intensificatosi nell'ultimo decennio) con il quale la corte, prima e dopo l'introduzione della l. n. 168 del 2017 sui domini collettivi, è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni adottate a livello regionale e finalizzate in concreto ad aggirare la disciplina storica in materia di usi civici di cui alla l. n. 1766 del 1927. Questo indirizzo ha escluso, da un lato, che la «sdemanializzazione» delle terre civiche possa essere regolata dalle regioni al di là delle sole specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge nazionale del 1927; dall'altro, che le procedure adottate per queste ultime dalla stessa legge nazionale siano modificate unilateralmente dalle regioni. Infatti, le ipotesi che comportano ora il venir meno della titolarità delle terre civiche da parte della collettività beneficiaria degli usi civici con l'implicito sacrificio anche dei diritti spettanti agli utenti, ora la sospensione del solo godimento degli usi collettivi per mutamento di destinazione delle terre rientrano, secondo la corte, nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. per cui non è ammissibile che le regioni adottino autonome e nuove fattispecie. Al tempo stesso, siffatte iniziative delle regioni sono apparse anche lesive della competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, posto che la «sdemanializzazione» delle terre civiche, con l'implicita cessazione degli usi civici, comporta, salvo quanto ora disposto dalla l. n. 168 del 2017, anche il venir meno del vincolo paesaggistico che, ai sensi dell'art. 142 cod. beni culturali, incide sulle zone gravate da usi civici e sulle terre assegnate alle università agrarie. Sicché, anche sotto questo profilo, non è possibile per le regioni che questo effetto finale si realizzi senza il preventivo intervento dello Stato nell'esercizio delle funzioni di sua spettanza.

Al di là dell'uniformità con i precedenti responsi quanto ai parametri costituzionali richiamati dalla corte anche in questa ultima decisione, al fine di sostenere l'illegittimità, nella specie, della disciplina adottata dalla regione Calabria, la sentenza in epigrafe presenta altresì un'articolata motivazione: per un verso, riprende una modalità argomentativa ricorrente nelle sue recenti sentenze in materia di usi civici; per l'altro, contiene un significativo elemento di discontinuità. Quest'ultimo prefigura, come si cercherà di evidenziare, una più matura lettura da parte della Consulta in ordine alla concreta incidenza da riconoscere alla l. n. 168 del 2017 sul tradizionale quadro normativo in materia di usi civici e di domini collettivi di cui alla l. n. 1766 del 1927 come sin qui interpretato dalla stessa Corte costituzionale.

II. – Dal primo punto di vista, è oltremodo significativo che, analogamente a quanto è dato riscontrare a partire dalla decisione n. 210 adottata nel 2014, *Foro it.*, 2014, I, 2651, con nota di richiami di R. ROMBOLI, anche la sentenza su riportata presenta nella motivazione una sintetica esposizione dell'intero quadro normativo in materia di usi civici e di domini collettivi a partire dalla legge nazionale n. 1766 del 1927, con riferimento anche al trasferimento delle relative funzioni amministrative alle regioni, nonché all'introduzione del vincolo paesaggistico per via prima della legge del 1985 e, poi, dell'art. 142 cod. beni culturali, sino ad arrivare alla l. n. 168 del 2017: legge che, sino ad oggi, non risulta essere stata direttamente investita da pronunce della Consulta. Orbene, è proprio con riguardo all'interpretazione di questa recente disciplina, in particolare in ordine al complessivo suo impatto sulla normativa storica in materia di usi civici, di cui alla l. n. 1766 del 1927 e al regolamento di attuazione del 1928, che la sentenza in epigrafe presenta al suo interno un elemento di discontinuità rispetto alla lettura che di tale legge si rinviene nelle pronunce della corte intervenute a far tempo dalla sua entrata in vigore.

Sullo sfondo, a ben vedere, vi è ancora l'esigenza di fornire una visione sistematica circa l'incidenza che la presenza del vincolo paesaggistico ha avuto sull'intera legislazione in materia

di usi civici e demani collettivi, a partire appunto dal rilievo che si è così riconosciuto ad un interesse generale, quello alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, rispetto ai soli interessi specifici di cui sono portatori rispettivamente le comunità e i relativi componenti, beneficiari in concreto degli usi da esercitare sia sulle terre civiche, sia su terreni privati gravati da usi civici, secondo l'articolazione fondamentale presente nella l. n. 1766 del 1927. Del resto, non può, negarsi che la l. n. 168 del 2017 si è collocata a sua volta proprio nel solco della riscoperta e rivalutazione delle proprietà collettive e delle terre soggette ad usi civici, alla luce della funzione ambientalistica e culturale che si è loro assegnata per il tramite dell'imposizione su tutte del vincolo paesaggistico già dalla legge c.d. Galasso del 1985.

Senza qui ripercorrere analiticamente l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale intervenuta negli ultimi quindici anni, è sufficiente rimarcare che la prima «apertura» del nuovo corso da parte della Consulta si è avuta con la citata pronuncia n. 210 del 2014. In quella occasione, la corte, sulla scorta di una sofferta decisione che vide come estensore un giudice diverso dal relatore, per la prima volta fu chiamata ad affrontare il problema relativo all'incidenza del vincolo paesaggistico su zone gravate da usi civici. Nella specie, sulla scorta di un infelice indirizzo inaugurato dalla stessa corte [risalente alla decisione n. 511 del 1991 (est. Mengoni), *id.*, Rep. 1992, voce *Regione*, n. 268], molte leggi regionali avevano previsto la possibilità di una sottrazione delle terre civiche alla loro destinazione e al loro trattamento giuridico fissato dalla l. n. 1766 del 1927, avvalendosi della disciplina sulla sdemanializzazione, anche di fatto, prevista dall'art. 829 c.c. per i terreni demaniali in senso stretto che avessero perduto la loro destinazione «naturale» fissata nella legge del 1927.

Con la pronuncia del 2014, la corte, in considerazione del fatto che la sclassificazione delle terre civiche, con la conseguente estinzione degli usi civici, avrebbe comportato il venir meno anche del vincolo paesaggistico senza alcun coinvolgimento dello Stato nel procedimento, dichiarò l'illegittimità costituzionale di una legge della regione Sardegna. In quell'occasione, la corte si limitò semplicemente ad esigere che la sdemanializzazione delle terre civiche, adottata al di fuori delle specifiche ipotesi previste dalla l. n. 1766 del 1927, dovesse intervenire proceduralmente con il preventivo coinvolgimento dello Stato in vista della tutela dell'interesse alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, di competenza statale, formalizzato dalla presenza del vincolo paesaggistico: e ciò in quanto il vincolo sarebbe venuto meno, una volta adottata la sclassificazione della proprietà collettiva da parte della regione.

Il passaggio successivo del nuovo indirizzo inaugurato dalla Corte costituzionale nel 2014 è intervenuto con la sentenza 11 maggio 2017, n. 103 (est. Carosi), *id.*, Rep. 2017, voce *Sardegna*, n. 6. A conclusione di una disamina della l. n. 1766 del 1927 e dell'impatto prodotto dalla previsione del vincolo paesaggistico, la corte, nel pronunciarsi di nuovo sulla illegittimità di una normativa una volta di più adottata dalla regione Sardegna, da un lato estese il meccanismo concertativo tra regione-Stato, da osservarsi pregiudizialmente, anche all'ipotesi di semplice mutamento di destinazione delle terre civiche, ossia al caso in cui temporaneamente risulta solo sospesa la destinazione naturale delle terre civiche per finalità boschive e pastorali secondo l'art. 41 r.d. del 1928, contenente il regolamento di attuazione della l. n. 1766 del 1927; dall'altro ribadì la medesima soluzione per le ipotesi di sclassificazione delle terre civiche, ossia che «sottraggono in via definitiva il bene alla collettività e al patrimonio tutelato».

La novità fondamentale di questa decisione, che segna una netta correzione della timida apertura inaugurata nella sentenza del 2014, è che nella circostanza la corte ammise come ipotesi di sclassificazione delle terre civiche, destinate dunque a produrre l'estinzione degli usi civici e la trasformazione delle terre civiche in terre allodiali, solo quelle espressamente previste nella l. n. 1766 del 1927, ossia le sole ipotesi della legittimazione delle terre civiche e della alienazione pur sempre nel rispetto di tutte le condizioni previste in tale legge.

Nell'andare di contrario avviso rispetto alla decisione del 2014, la sentenza n. 103 del 2017 ha così ristretto l'ambito della sdemanializzazione delle terre civiche, da adottarsi sempre osservando il modello concertativo tra Stato e regione introdotto con

la pronuncia del 2014, alle sole ipotesi fissate dalla legislazione nazionale del 1927 sugli usi civici, escludendo definitivamente la possibilità per le regioni di introdurre altre ipotesi, ivi compresa quella della c.d. sdemanializzazione di fatto, che, sia pure con correzione procedimentale sopra rammentata, era stata avallata nella pronuncia del 2014. In definitiva, con questa pronuncia, la corte ha assunto concretamente la presenza del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici e sulle terre assegnate ad università (art. 142 cod. beni culturali) come parametro fondamentale per orientare l'interpretazione della stessa l. n. 1766 del 1927 e per definire meglio le competenze regionali: di qui non solo la valutazione restrittiva circa le ipotesi destinate a far venir meno il regime dei demani collettivi e degli usi civici, ma anche, alla luce dei tradizionali paradigmi riconosciuti per le terre civiche e gli usi civici, la perentoria conclusione, sia pure in termini di vero e proprio *obiter dictum* — a nostro avviso discutibile —, secondo cui il primato della finalità ambientale e conservativa alla base del vincolo paesaggistico avrebbe implicato un intervento demolitorio all'interno della l. n. 1766 del 1927. In particolare, avrebbe fatto venir meno sia la necessità di assegnare a categorie le terre civiche, con la distinzione tra quelle coltivabili e quelle destinate a bosco e a pascolo, sia, di conseguenza, la concessione in enfiteusi delle prime come tali suscettibili di affrancazione e, dunque, di fuoriuscita definitiva dal patrimonio civico.

La linea interpretativa adottata dalla corte, indirizzata a leggere il quadro disciplinare contenuto nella legge sugli usi civici del 1927 alla luce dell'assoggettamento a vincolo paesaggistico delle terre civiche e di quelle private gravate da usi civici, è stata ulteriormente chiarita nelle successive pronunce nelle quali la corte ha ribadito gli indirizzi ermeneutici sopra richiamati anche alla luce dell'intervenuta l. n. 168 del 2017.

Nella sentenza 31 maggio 2018, n. 113 (est. Carosi), *id.*, 2018, I, 2597, la corte venne chiamata a verificare pregiudizialmente l'impatto della nuova legge sulla questione sottoposta alla sua attenzione relativa pur sempre ad una normativa in materia di sclassificazione delle terre civiche introdotta dalla regione Lazio. La corte esclude la necessità di restituire gli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame in quanto sostenne che la nuova legge da un lato aveva «ribadito, ancor più enfatizzandoli, i capisaldi della tutela dei beni civici fondati sui principi di indisponibilità, imprescrittibilità e inusucapibilità», dall'altro non aveva «modificato il procedimento di sclassificazione e mutamento di destinazione contemplato dalle richiamate disposizioni dello scorso secolo», con riferimento, nel primo caso, sempre e solo alle ipotesi di alienazione e di legittimazione previste dalla l. n. 1766 del 1927.

La medesima conclusione si rinviene anche nella successiva pronuncia 26 luglio 2018, n. 178 (est. Carosi), *id.*, Rep. 2019, voce cit., n. 17, secondo la quale le ipotesi di sclassificazione di terre civiche sono solo quelle tipiche previste nella l. n. 1766 del 1927 con l'esclusione del ricorso alla sdemanializzazione di fatto: ipotesi, peraltro, «non abrogate o emendate dalla recente l. 20 novembre 2017 n. 168 (norme in materia di domini collettivi)».

Nella stessa scia, e con affermazioni ormai sempre più perentorie, si è collocata la successiva sentenza 24 aprile 2020, n. 71 (est. Carosi), *id.*, 2020, I, 1833, la quale ha tenuto innanzitutto a condividere la prospettiva del rimettente, che aveva fatto riferimento, quale norma interposta, alla l. n. 1766 del 1927 senza misurarsi con quella 20 novembre 2017 n. 168, «al fine di individuare il particolare regime civilistico dei beni di natura civica». Anche a suo dire, la nuova legge non avrebbe apportato alcuna «modifica in ordine alle tipologie di sclassificazione previste dalla l. n. 1766 del 1927 e dal regolamento attuativo approvato con r.d. 26 febbraio 1928 n. 332». Nel dichiarare l'illegittimità di alcune disposizioni adottate dalla regione Calabria, la corte ribadì espressamente che «un bene gravato da uso civico non può essere oggetto di sclassificazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla l. n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione». Nel contempo denunciò «il fenomeno dei reiterati interventi legislativi regionali ... finalizzati a sistemare situazioni patrimoniali indefinite da lungo tempo, sfociando in un'indebita invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile». Inoltre, riprese anche l'*obiter* ospitato nella sua precedente pronuncia secondo il quale «la previa assegnazione a categoria dei beni civici di cui

all'art. 11 l. n. 1766 del 1927 non [ha] più ragion d'essere alla luce dell'introduzione del vincolo paesistico-ambientale e delle mutate condizioni socio-economiche del paese».

In questa pronuncia del 2020, la corte si è limitata ad affermare la continuità della l. n. 168 del 2017 con l'impianto complessivo del diritto vivente in materia di usi civici, per poi ulteriormente approfondire l'esame circa l'incidenza sistemica dell'introduzione del vincolo paesaggistico sulla l. n. 1766 del 1927 e sul regolamento di attuazione del 1928: incidenza sinteticamente riassunta nell'affermazione secondo la quale in ordine al rapporto tra tutela paesistico-ambientale e salvaguardia del regime dei beni d'uso civico, si può concludere che «la prima incorpora ed è consustanziale alla seconda, sicché l'esercizio di quest'ultima deve operare in assoluta sinergia con la tutela paesistico-ambientale». Nel fare il punto su questo specifico tema, la corte, oltre a ribadire la caducazione dell'assegnazione a categoria dei beni civici sopra richiamata, si è soffermata con completezza di indagine sulle «ipotesi di variazione del patrimonio civico» alla luce della legislazione storica del 1927. Tra queste la corte ha richiamato anche le ipotesi che «comportano la trasformazione del bene da demanio ad allodio, come l'alienazione e la legittimazione», nonché quella che «preserva la vocazione pubblicistica del bene in un diverso assetto funzionale, attraverso il mutamento di destinazione». A proposito della legittimazione e della alienazione, già in precedenza individuate come le sole ipotesi tipiche di sclassificazione delle terre civiche previste nella legge del 1927 e non abrogate o modificate dalla l. n. 168 del 2017, la sentenza n. 71 del 2020 tra le righe della sua motivazione ha introdotto una singolare novità, chiaramente finalizzata dalla corte, ma senza alcuna motivazione, a circoscrivere ulteriormente l'area operativa delle variazioni del patrimonio civico pur previste nella legge del 1927.

Infatti, a proposito dell'alienazione delle terre civiche, la sentenza n. 71 del 2020 ha fatto volutamente richiamo soltanto all'ipotesi, quella minore, presente nell'art. 39 del regolamento del 1928 attuativo della l. n. 1766 del 1927, e, viceversa, ignorato del tutto l'ipotesi principale presente nel medesimo articolo e, per di più, rispondente alla normativa di rango superiore di cui all'art. 12 l. n. 1766 del 1927.

In definitiva, attraverso nuovi *obiter dicta* e ambigue dimenticanze, la sentenza n. 71 del 2020 ha inteso tracciare una precisa linea interpretativa finalizzata vuoi a considerare la l. n. 168 del 2017 in totale linea con il diritto vivente fondato sulla consolidata interpretazione della l. n. 1766 del 1927, senza però analizzare partitamente i contenuti disciplinari della nuova legge, vuoi a continuare ad avvalersi del solo richiamo alla presenza del vincolo paesaggistico, al fine di disegnare le parti della legge storica del 1927 da ritenersi caducate sulla semplice base del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 cod. beni culturali.

III. — A fronte dell'indirizzo ermeneutico progressivamente emerso nelle pronunce della Consulta sin qui richiamate, la sentenza in epigrafe si caratterizza nel segno della discontinuità. Infatti, da una parte, come si è già osservato in sede di avvio della presente riflessione, anche la motivazione elaborata dalla civilista Emanuela Navarretta si apre con un ampio *excursus* sull'evoluzione della disciplina in materia di usi civici e sull'interpretazione della stessa Corte costituzionale. Al tempo stesso, nel suo esito finale non si discosta dall'indiscutibile indirizzo della corte tendente a invocare l'art. 117, comma 2, lett. s), per dichiarare la illegittimità costituzionale di alcune norme della regione Calabria interferenti su contenuti sostanziali della disciplina di cui alla l. n. 1766 del 1927 mediante la previsione di procedure semplificate dirette alla liquidazione degli usi civici, alla affrancazione del fondo enfiteutico e alla legittimazione delle occupazioni *sine titulo*, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Dall'altra parte, però, il precipitato davvero significativo della motivazione non sta più e soltanto nel rilievo da riconoscere al vincolo paesaggistico nella rilettura della legislazione storica del 1927, bensì in quello, autonomo e nuovo, da riconoscere alla l. n. 168 del 2017.

Il mutamento di impostazione si coglie immediatamente, posto che la motivazione, dopo aver rilevato la violazione da parte della legge regionale della competenza esclusiva dello Stato ai

sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), ha inteso evidenziare il contrasto delle normative oggetto di impugnazione anche alla luce della legislazione statale successiva a quella storica del 1927. Al riguardo, la corte non si è limitata a rimarcare che si tratta di una «normativa tutta ispirata all'obiettivo assiologico della conservazione di realtà e di territori, che vedono intrecciarsi l'ambiente e il paesaggio con le tradizioni antropologiche e culturali associate ai luoghi», e che segnala la presenza al riguardo di «un connubio» tra l'introduzione del vincolo paesaggistico di cui alla originaria legge del 1985 e la disciplina contenuta nella l. n. 168 del 2017. Quest'ultima, in particolare, viene presentata dalla sentenza come «fortemente innovativa rispetto ai capisaldi civilistici dell'istituto, a partire dal riconoscimento di una nuova istituzione espressamente attuativa degli art. 2, 9, 42, comma 2, e 43 Cost., i domini collettivi, qualificati come 'ordinamento giuridico primario delle comunità originarie' e riferiti a una 'collettività [di] membri' (art. 1, comma 1), che traggono normalmente utilità dal fondo (art. 2, comma 3, lett. a)». Nell'illustrare sinteticamente la nuova legge, la motivazione della corte rimarca soltanto, peraltro significativamente, che: «Per un verso, vengono attribuiti anche alle terre gravate da usi civici non ancora liquidati (art. 3, comma 1, lett. d, l. n. 168 del 2017) i caratteri della inalienabilità, della indivisibilità, della inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Per un altro verso, l'art. 3, comma 6, medesima legge fa espresso riferimento al 'caso di liquidazione degli usi civici'. Il punto di saldatura fra perpetua destinazione dei beni e liquidazione degli usi civici viene individuato dallo stesso art. 3, comma 6, nel mantenimento del vincolo paesaggistico anche all'esito del meccanismo liquidatorio».

Tutto ciò è apparso sufficiente alla decisione in epigrafe per prendere le distanze dall'interpretazione «continuista» della legge del 2017 rispetto alla legislazione storica del 1927, presente, viceversa nelle precedenti pronunce della corte sopra richiamate. Infatti, l'odierna decisione si è limitata a rimarcare che «L'approccio fortemente conservativo della nuova disciplina rende non agevole il coordinamento ermeneutico con la precedente l. n. 1766 del 1927, che non è stata abrogata con il nuovo intervento». Su questa base, sospesa tra il dire e il non dire, la corte ha così potuto concludere, con riferimento alla questione sottoposta alla sua attenzione, che «[u]n così delicato e complesso raccordo normativo, che impone il massimo rigore nella verifica dei presupposti sostanziali che consentono di accedere alla liquidazione degli usi, alla affrancazione del fondo e alla legittimazione delle occupazioni *sine titulo*, non consente alcuna ingerenza da parte del legislatore regionale».

In definitiva, la sentenza in epigrafe non si è spinta oltre l'individuazione di problemi la cui soluzione esige una compiuta riflessione, tuttora carente, sulle norme contenute nella l. n. 168 del 2017 anche alla luce della novella disposta dall'art. 63 bis d.l. 31 maggio 2021 n.77, convertito dalla l. 29 luglio 2021 n. 108, che ha introdotto i nuovi commi 8 bis, ter e quater nell'art. 3.

Resta però significativo che, a differenza della «lettura» alla base delle precedenti decisioni della Consulta, la pronuncia in epigrafe ha tenuto a precisare che l'introduzione della l. n. 168 del 2017 ha aperto una nuova stagione di riflessione sugli usi civici e i domini collettivi, a partire dalla verifica puntuale in ordine all'effettiva compatibilità con le norme e i principi presenti nella l. n. 168 del 2017 di alcuni dei capisaldi della legislazione del 1927. La perentoria certezza circa la continuità tra vecchia e nuova disciplina alla base delle precedenti pronunce della corte viene meno e cede il posto all'esigenza di un più meditato ripensamento, di cui la corte si fa semplice portavoce. In altre parole, nel rispetto dei ruoli, la corte ha inteso gettare la pietra nello stagno e affidare agli altri protagonisti della formazione del diritto vivente il compito di approfondire la problematica, limitandosi a segnalare che il quadro normativo in materia di usi civici è certamente mutato ed esige nuove risposte che siano adeguate e convincenti.

IV. – Non è questa la sede per offrire un contributo ermeneutico nella direzione indicata dalla corte. Non si può però tacere la criticità della situazione venutasi a creare anche in ragione dei limiti della tecnica legislativa impiegata per la nuova l. n. 168 del 2017. La mancanza di chiarezza, sulla base del diritto scritto, tra il quadro normativo previgente e l'impatto della l. n. 168 del

2017 apre una stagione di più grave incertezza e di frantumazione dell'esperienza giuridica, ove solo si pensi che i possibili nuovi interventi normativi delle regioni in materia di usi civici e di domini collettivi, anche al solo fine di adeguarsi alla l. n. 168 del 2017, sono destinati a confrontarsi con un quadro normativo di contenuto sostanzialistico, peraltro di esclusiva competenza legislativa dello Stato, che appare poco chiaro e che attende ancora una puntuale configurazione.

**CORTE DI CASSAZIONE;** sezione III civile; sentenza 7 marzo 2023, n. 6727; Pres. SCARANO, Est. ROSSETTI, P.M. DE MATTEIS (concl. diff.); Soc. Sicurtransport (Avv. STAGNO D'ALCONTRES, DE LUCA) c. Assicuratori dei Lloyd's di Londra sottoscrittori delle polizze nn. 1165217 e 1165218 (Avv. GIORGETTI), HDI Global SE-UK (Avv. ABRIANI, GIUFFRÈ, BRIGUGLIO), Gagliostro e altro (Avv. RIOLO, FALCONE). *Cassa App. Reggio Calabria 8 aprile 2019.*

**Assicurazione (contratto di) — Polizza «tutti i rischi» — Interpretazione — Fattispecie** (Cod. civ., art. 1218, 1228, 1362, 1363, 1369, 1891).

*A fronte di una polizza «tutti i rischi», relativa al trasporto di valori, che copra tanto il rischio di danno alle cose trasportate quanto la responsabilità civile del vettore, deve considerarsi non coerente con l'oggetto del contratto (che non preveda una specifica clausola di esclusione della responsabilità da fatto altrui) un'interpretazione in virtù della quale si neghi copertura per il caso in cui la responsabilità dell'assicurato derivi dal fatto del terzo (nella specie, subvettore). (1)*

**Assicurazione (contratto di) — Reticenza dell'assicurato — Mancato accertamento — Conseguenze** (Cod. civ., art. 1892, 1893, 1898).

*Va cassata la sentenza di merito che, dinanzi ad un'eccezione di reticenza dell'assicurato, non abbia accertato a) se in punto di fatto vi sia stato mendacio o aggravamento del rischio e b) quando tale circostanza sia divenuta nota all'assicuratore, con conseguente possibilità, per quest'ultimo, di chiedere, secondo i casi, l'annullamento del contratto, il recesso ovvero di rifiutare il pagamento dell'indennizzo. (2)*

#### Fatti di causa

1. – Nel 1997 la Banca nazionale del lavoro, dovendo consegnare valori alla società Poste italiane s.p.a., li affidò per il trasporto alla società BSK s.p.a. La società BSK aveva stipulato a copertura dei rischi derivanti dal trasporto una assicurazione con i Lloyd's of London.

2. – La BSK s.p.a. affidò a sua volta il trasporto alla società Sicurtransport s.p.a.

I valori affidati dalla BSK al vettore ammontavano a lire 9.682.700.000.

La società Sicurtransport aveva stipulato a copertura dei rischi derivanti dal trasporto una assicurazione con la società Gerling (che in seguito muterà ragione sociale in HDI, e come tale sarà d'ora innanzi indicata).

3. – La società Sicurtransport per l'esecuzione del trasporto si avvale di una terza società, la San Nicola s.a.s.

Anche la società San Nicola a copertura dei rischi derivanti da trasporto aveva stipulato una assicurazione con la società Gerling.

4. – Il 13 dicembre 1997 il furgone col quale la società San Nicola stava eseguendo il suddetto trasporto venne assaltato e